



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

**REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, INCARICHI POST-
DOC E INCARICHI DI RICERCA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22, 22 BIS E 22
TER DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010**

Emanato con Decreto Rettorale Rep. N. 1851/2025, prot. n. 314523 del 7.11.2025



TITOLO I – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione.....	1
---	---

TITOLO II – CONTRATTI DI RICERCA

CAPO I – MODALITA' DI CONFERIMENTO E ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI DI RICERCA	2
Articolo 2 - Modalità di conferimento dei contratti di ricerca	2
Articolo 3 - Iter per l'attivazione dei contratti di ricerca da conferire previo espletamento di procedure selettive	2
CAPO II – PROCEDURA SELETTIVA	3
Articolo 4 - Bando di selezione	3
Articolo 5 - Candidati ammissibili alla selezione	3
Articolo 6 - Procedimento di selezione e criteri di valutazione	4
Articolo 7 - Conclusione della procedura selettiva.....	5
CAPO III – STIPULA DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO	6
Articolo 8 - Stipula del contratto di lavoro	6
Articolo 9 - Rapporto di lavoro	7
Articolo 10 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro	8
CAPO IV – TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO	8
Articolo 11 - Trattamento economico	8
Articolo 12 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo	8
CAPO V – DURATA DEI CONTRATTI DI RICERCA.....	9
Articolo 13 - Durata, rinnovo e proroga del singolo contratto ricerca	9
Articolo 14 - Durata complessiva in caso di cumulo di più contratti di ricerca, rinnovi e proroghe.....	9
CAPO VI - INCOMPATIBILITÀ E ULTERIORI INCARICHI.....	9
Articolo 15 - Incompatibilità	9
Articolo 16 - Ulteriori incarichi.....	10

TITOLO III – INCARICHI POST-DOC

CAPO I – MODALITA' DI CONFERIMENTO E ATTIVAZIONE DEGLI INCARICHI POST-DOC	11
Articolo 17 - Modalità di conferimento degli incarichi post-doc	11
Articolo 18 - Iter per l'attivazione degli incarichi post-doc da conferire previo espletamento di procedure selettive	11
CAPO II – PROCEDURA SELETTIVA	12
Articolo 19 - Bando di selezione	12
Articolo 20 - Candidati ammissibili alle selezioni	12
Articolo 21 - Procedimento di selezione e criteri di valutazione	13
Articolo 22 - Conclusione della procedura selettiva.....	14
CAPO III – STIPULA DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO	15
Articolo 23 - Stipula del contratto di lavoro	15
Articolo 24 - Rapporto di lavoro	16
Articolo 25 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro	17
CAPO IV – TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO	17
Articolo 26 - Trattamento economico	17
Articolo 27 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo	17
CAPO V – DURATA DEGLI INCARICHI POST-DOC	17
Articolo 28 - Durata e proroga del singolo incarico.....	17
Articolo 29 - Durata complessiva in caso di cumulo di più incarichi e proroghe	18
Articolo 30 - Disposizioni derogatorie.....	18



CAPO VI - INCOMPATIBILITÀ E ULTERIORI INCARICHI.....	18
Articolo 31 - Incompatibilità	18
Articolo 32 - Ulteriori incarichi.....	18

TITOLO IV – INCARICHI DI RICERCA

CAPO I – MODALITA’ DI CONFERIMENTO E ATTIVAZIONE DEGLI INCARICHI DI RICERCA.....	19
Articolo 33 - Modalità di conferimento degli incarichi di ricerca	19
Articolo 34 - Iter per l’attivazione degli incarichi di ricerca da conferire previo espletamento di procedure selettive o in modo diretto	19
Articolo 35 - Candidati ammissibili alle procedure indette per il conferimento degli incarichi di ricerca.....	20
CAPO II – CONFERIMENTO MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA	21
Articolo 36 - Indizione della procedura selettiva.....	21
Articolo 37 - Criteri e modalità di valutazione dei candidati	21
Articolo 38 - Conclusione della procedura selettiva.....	22
CAPO III – CONFERIMENTO DIRETTO DELL’INCARICO	23
Articolo 39 - Indizione della procedura di conferimento diretto.....	23
Articolo 40 - Modalità di svolgimento della selezione e individuazione del candidato idoneo	23
Articolo 41 - Conclusione della procedura di conferimento diretto	24
CAPO IV – STIPULA DEL CONTRATTO, DECADENZA E RISOLUZIONE	24
Articolo 42 - Stipula del contratto di diritto privato	24
Articolo 43 - Cause di estinzione del contratto di diritto privato.....	25
CAPO V – TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO	25
Articolo 44 - Trattamento economico	25
Articolo 45 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo	26
CAPO VI – DURATA E SOSPENSIONE DEGLI INCARICHI DI RICERCA	26
Articolo 46 - Durata e proroga del singolo incarico.....	26
Articolo 47 - Durata complessiva in caso di cumulo di più incarichi di ricerca, rinnovi e proroghe	26
Articolo 48 - Disposizioni derogatorie.....	26
Articolo 49 - Sospensione dell’attività	27
CAPO VII - INCOMPATIBILITÀ E ULTERIORI INCARICHI.....	27
Articolo 50 - Incompatibilità	27
CAPO VIII – TUTOR E DIRITTI E DOVERI DEI TITOLARI DEGLI INCARICHI DI RICERCA	28
Articolo 51 - Tutor	28
Articolo 52 - Diritti e doveri dei titolari degli incarichi	28

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 53 - Fonti di finanziamento.....	30
Articolo 54 - Durata complessiva	30
Articolo 55 - Iter per il rinnovo e/o la proroga dei contratti di ricerca e degli incarichi.....	30
Articolo 56 - Nomina e composizione della Commissione giudicatrice	30
Articolo 57 - Proprietà intellettuale	31
Articolo 58 - Norme Generali.....	32

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59 -Norme transitorie e di rinvio.....	32
Articolo 60 - Entrata in vigore	32
Articolo 61 - Abrogazioni e relativi effetti	32



TITOLO I – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università di Parma, di seguito denominata "Università", può conferire:
 - a) **contratti di ricerca**, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai fini dell'**esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca**;
 - b) **incarichi *post-doc***, ai sensi dell'articolo 22 *bis* della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai fini dello **svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione**;
 - c) **incarichi di ricerca**, ai sensi dell'articolo 22 *ter* della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante la stipula di contratti di diritto privato, ai fini dell'**introduzione alla ricerca e all'innovazione di giovani studiosi, sotto la supervisione di un tutor**.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico nonché il trattamento economico e previdenziale spettante ai titolari di contratti di ricerca, di seguito denominati "contrattisti", nonché ai titolari di incarichi *post-doc* e incarichi di ricerca.
3. I contratti di ricerca, gli incarichi *post-doc* e gli incarichi di ricerca sono attivati nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori adottata dal Consiglio Europeo in data 18.12.2023.
4. Nel presente Regolamento l'utilizzo della forma maschile è da intendersi riferita indistintamente a persone di genere femminile e maschile ed è motivato da uno scopo meramente semplificativo.

TITOLO II – CONTRATTI DI RICERCA

CAPO I – MODALITÀ DI CONFERIMENTO E ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI DI RICERCA

Articolo 2 - Modalità di conferimento dei contratti di ricerca

1. Il conferimento di contratti di ricerca avviene:
 - a) previo espletamento di **procedure selettive** indette dall'Università che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti;
 - b) a seguito del **recepimento le valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali**, riconosciuti dalla comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione del vincitore, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In tal caso, la stipula del contratto di lavoro subordinato è previamente autorizzata con delibera dal Consiglio di Dipartimento o Centro
2. Rientrano nell'ipotesi prevista al comma 1, lettera b), anche le procedure concluse con rilascio di riconoscimenti di eccellenza, quali il *"Seal of Excellence"* attribuito dalla Commissione Europea o da altri enti internazionali, a seguito della valutazione positiva di proposte progettuali presentate nell'ambito di bandi competitivi.

Articolo 3 - Iter per l'attivazione dei contratti di ricerca da conferire previo espletamento di procedure selettive

1. Il Consiglio di Dipartimento o di Centro, su proposta di un docente o ricercatore allo stesso afferente, approva, con relativa delibera, l'attivazione di uno o più contratti di ricerca. Per motivi straordinari debitamente motivati, l'attivazione può essere approvata dal Direttore del Dipartimento o di Centro, sotto la propria responsabilità.
2. In caso di contratti di ricerca finanziati con fondi interni, la relativa attivazione deve avvenire nell'ambito della disponibilità di bilancio del Dipartimento o Centro, conseguente allo stanziamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 53.
3. L'attivazione di contratti di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni o, comunque, finanziati, da soggetti esterni.
4. La delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento o di Centro o, in casi eccezionali, il provvedimento adottato dal Direttore della medesima struttura, deve essere trasmessa/o alla competente Unità Organizzativa, presso l'Area Personale e Organizzazione, che provvederà all'indizione del bando di selezione con Decreto del Rettore, e deve indicare:
 - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il titolo e la descrizione del programma di ricerca;
 - c) il Responsabile della Ricerca;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) uno o più settori scientifico disciplinari, rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare di cui al precedente punto;

- f) il Dipartimento o Centro di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
- g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del/i contratto/i e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP);
- h) l'importo del trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo e gli oneri a carico dell'Amministrazione quantificati, in ragione dell'impegno richiesto al singolo contrattista, facendo riferimento ai livelli indicati al successivo articolo 11;
- i) l'attestazione della disponibilità della copertura finanziaria del/i contratto/i;
- j) i requisiti di partecipazione;
- k) il numero massimo di pubblicazioni e/o brevetti e/o di altri prodotti documentabili della ricerca che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- l) informazioni utili alla presentazione del progetto di ricerca da parte dei candidati, anche con riferimento a lingua, lunghezza dell'elaborato o altro.

CAPO II – PROCEDURA SELETTIVA

Articolo 4 - Bando di selezione

1. Il bando di selezione, indetto con Decreto del Rettore, deve contenere ogni elemento ritenuto utile e necessario, tra cui, almeno:
 - a) la descrizione del programma di ricerca e il relativo titolo;
 - b) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - c) uno o più settori scientifico disciplinari, rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare di cui al precedente punto;
 - d) il Dipartimento o Centro di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
 - e) le modalità di selezione;
 - f) i requisiti di partecipazione;
 - g) i criteri di valutazione e i relativi punteggi massimi;
 - h) il numero massimo di pubblicazioni e/o brevetti e/o di altri prodotti documentabili della ricerca, che ciascun candidato può allegare;
 - i) le informazioni relative alla presentazione del progetto di ricerca da parte dei candidati;
 - j) il termine e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - k) le indicazioni relative a data, ora e modalità di convocazione dei candidati al colloquio;
 - l) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
2. Il bando è reso pubblico sul sito del Ministero dell'Università e delle Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea ed è pubblicato sull'Albo on-line, nonché sul sito web istituzionale, dell'Università.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 15 (quindici) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo on-line dell'Università.

Articolo 5 - Candidati ammissibili alla selezione

1. Possono partecipare alle selezioni, per il conferimento di contratti di ricerca, i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla

selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

2. Possono, altresì, partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i 6 (sei) mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'Albo on-line dell'Università. Per il titolo che sarà conseguito all'estero, la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini dell'esclusiva partecipazione alla procedura selettiva. In tal caso, il dottorando o specializzando dichiarato vincitore della selezione potrà stipulare il contratto di ricerca solo dopo aver ottenuto il titolo di dottore di ricerca di specializzazione e, se conseguito all'estero, solo previo riconoscimento legale dello stesso in Italia, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
3. Ulteriori e specifici requisiti di ammissione alla selezione possono essere richiesti ai candidati solo se previsti da leggi, regolamenti o enti finanziatori.
4. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (RTT);
 - c) coloro che hanno un rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento o Centro che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
5. I candidati sono ammessi con riserva. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato Decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Articolo 6 - Procedimento di selezione e criteri di valutazione

1. La selezione si attua mediante valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto al programma di ricerca descritto nel bando, nonché il possesso, da parte del candidato, di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. La valutazione è integrata da un colloquio utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati. Al colloquio possono assistere tutti i candidati ammessi.
3. Per la valutazione dei candidati la Commissione giudicatrice dispone di **100 (cento) punti**, così suddivisi:

Criteri di valutazione		Punteggio massimo
a)	attinenza, innovatività, qualità e metodologia del progetto di ricerca proposto dal candidato, con riguardo al programma di ricerca oggetto della selezione	30 punti

b)	qualità e attinenza delle pubblicazioni e/o brevetti e/o di altri prodotti documentabili della ricerca con i contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione	10 punti
c)	attinenza e rilevanza delle documentate attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze professionali debitamente attestate, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione	20 punti
d)	colloquio volto ad accertare l'attitudine allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione del progetto di ricerca presentato, nonché la conoscenza della lingua inglese o/e di altre lingue straniere rilevanti per la ricerca	40 punti

- La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi del successivo articolo 56, prima dell'esame delle candidature, declina analiticamente i criteri di cui al comma precedente, nonché, al fine di assegnare i relativi punteggi ai candidati, le modalità di valutazione degli stessi e li comunica al Responsabile del procedimento, individuato nel bando di selezione, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito dell'Università, nella sezione dedicata alla procedura.
- La valutazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, come analiticamente declinati, precede l'inizio dei colloqui. I relativi risultati sono resi noti ai candidati prima dello svolgimento degli stessi colloqui, secondo le modalità indicate nel bando. **Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno ottenuto un punteggio di almeno 30 (trenta) punti.**
- Il punteggio complessivo massimo attribuibile a ciascun candidato è pari a 100 (cento) punti, determinato sommando il punteggio conseguito dagli stessi nella valutazione di tutti i criteri di cui al precedente comma 3.
- La Commissione giudicatrice, una volta conclusa la valutazione, per ciascun candidato, sulla base dei criteri di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) del comma 3, come analiticamente declinati, redige una graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi e individua il vincitore. **La selezione si intende superata con un punteggio complessivo minimo di 70 (settanta) punti su 100 (cento) complessivi.**
- Il contratto di ricerca è conferito al candidato che ha conseguito il punteggio complessivo maggiore secondo l'ordine della graduatoria finale. A parità di merito, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.
- Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile nel merito.
- La Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente, può essere concessa dal Rettore una proroga di 30 (trenta) giorni.

Articolo 7 - Conclusione della procedura selettiva

- Gli atti della procedura selettiva sono approvati con Decreto del Rettore, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei verbali alla competente Unità Organizzativa, presso l'Area Personale e Organizzazione, da parte della Commissione giudicatrice. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato sull'Albo on-

line, nonché sul sito web istituzionale, dell'Università, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene dichiarato il vincitore o, in caso di più posizioni bandite, i vincitori della selezione.

2. La graduatoria di merito resta in vigore 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di approvazione degli atti.
3. Il contratto di ricerca può essere conferito a ulteriore candidato che sia risultato idoneo, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, nei seguenti casi:
 - rinuncia all'assunzione formalizzata dal vincitore;
 - decadenza del vincitore dal diritto all'assunzione per mancata accettazione entro il termine fissato dall'Università o per altri motivi previsti per legge;
 - mancata presa di servizio del vincitore;
 - risoluzione anticipata del contratto individuale stipulato con il vincitore.
4. Nell'arco temporale di validità della graduatoria, in presenza di motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento del medesimo programma di ricerca, il Consiglio di Dipartimento o di Centro può proporre al Rettore il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
5. Lo scorrimento di graduatoria, nei casi previsti ai commi 3 e 4, viene disposto con Decreto del Rettore.

CAPO III – STIPULA DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Articolo 8 - Stipula del contratto di lavoro

1. Il contratto di ricerca è conferito mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, inviata dall'Università, da parte del vincitore. È consentita la possibilità, per quest'ultimo, di richiedere un differimento motivato, purché compatibile con l'attività progettuale e le tempistiche dettate dall'Università o dall'ente finanziatore.
2. Il vincitore della selezione indetta dall'Università, dottorando o specializzando, potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione del bando di selezione sull'Albo on-line dell'Università decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e viene espunto dalla graduatoria.
3. Nei casi che rientrano nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), la stipula del contratto è preceduta da delibera di autorizzazione del Consiglio di Dipartimento o Centro.
4. L'Università, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
5. I vincitori in possesso di titolo di dottorato conseguito all'estero potranno stipulare il contratto di ricerca solo previo riconoscimento legale dello stesso in Italia, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
6. Nel contratto di lavoro subordinato dovranno essere indicati, almeno:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) il Dipartimento o Centro di afferenza, nonché la sede principale di lavoro;

- c) le attività relative al progetto di ricerca;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) i diritti e doveri del contrattista di ricerca;
 - f) in caso di contratto di ricerca finanziato da ente esterno, quanto espressamente richiesto dallo stesso ente finanziatore;
 - g) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza di norma annuale e al termine del contratto, a depositare, presso il Dipartimento o Centro, il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - h) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - i) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - j) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.
7. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal vincitore e dal Rettore.
8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.
9. Il Direttore di Dipartimento o di Centro provvederà a firmare e ad inviare alla competente Unità Organizzativa, presso l'Area Personale e Organizzazione, apposita comunicazione scritta inerente alla presa di servizio del contrattista.
10. In ogni caso, decadono dal diritto al conferimento del contratto di ricerca coloro che, entro il termine fissato dall'Università, non dichiarino di accettarlo o non provvedano alla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro.

Articolo 9 - Rapporto di lavoro

- 1. Il contrattista svolge esclusivamente le attività di ricerca scientifiche previste dal contratto, nell'ambito del programma di ricerca.
- 2. Il contrattista articola la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile della Ricerca ed è tenuto a dare conto della propria attività tutte le volte che gli venga chiesto; a tal fine può essere prevista la compilazione di un registro o *time sheet* in cui annotare, periodicamente, lo stato di avanzamento dell'attività di ricerca svolta.
- 3. L'attività del contrattista è svolta presso la sede della struttura interessata, fatte salve le missioni o le attività fuori sede previste dal progetto di ricerca e/o quelle preventivamente autorizzate dal Responsabile della Ricerca e approvate dal Consiglio della medesima struttura.
- 4. Il contrattista è tenuto a presentare, con periodicità di norma annuale e, comunque, al termine del rapporto, al Consiglio del Dipartimento o Centro di afferenza, una particolareggiata relazione sull'attività svolta, vistata dal Responsabile della Ricerca.
- 5. L'Università fornisce al contrattista i supporti necessari alla realizzazione dell'attività oggetto del contratto, garantendo l'accesso ai locali, alle attrezzature e la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi, compatibilmente con la propria organizzazione, con le esigenze e con le risorse a disposizione dello specifico programma di ricerca.

6. Il contrattista è tenuto a uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche in campo sanitario, vigenti presso l'Università ed è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
7. Al rapporto di lavoro si applicano, per quanto compatibili, la normativa in materia di tutela della maternità e paternità, nonché le disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.
8. Il contrattista è tenuto a osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice Etico di Ateneo, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento dell'Università. La violazione da parte del contrattista di tali obblighi costituisce illecito disciplinare.
9. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.

Articolo 10 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata da:
 - a) scadenza naturale del termine previsto nel contratto di lavoro subordinato;
 - b) decadenza sopravvenuta;
 - c) recesso di una delle parti;
 - d) ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'articolo 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. Il titolare del contratto può recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni indirizzato al Rettore. In caso di mancato preavviso, l'Università ha il diritto di trattenere al contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

CAPO IV – TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

Articolo 11 - Trattamento economico

1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, definito in ragione dell'impegno richiesto e articolato in 3 (tre) livelli retributivi:
 - a) livello minimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
 - b) livello massimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;
 - c) livello intermedio tra gli importi previsti alle precedenti lettere a) e b), nel rispetto della normativa vigente, su richiesta motivata, come da Delibera del Consiglio del Dipartimento o di Centro o per specifiche disposizioni degli enti finanziatori.

Articolo 12 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale e assicurativo, previste per i redditi da lavoro dipendente.

2. L'Università provvede, altresì, alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e per la responsabilità civile.

CAPO V – DURATA DEI CONTRATTI DI RICERCA

Articolo 13 - Durata, rinnovo e proroga del singolo contratto ricerca

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori 2 (due) anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. In caso di proroga o rinnovo dovrà essere attivata la procedura prevista al successivo articolo 55.

Articolo 14 - Durata complessiva in caso di cumulo di più contratti di ricerca, rinnovi e proroghe

1. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a 5 (cinque) anni.
2. Ai fini del computo della durata complessiva di cui al precedente comma, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

CAPO VI - INCOMPATIBILITÀ E ULTERIORI INCARICHI

Articolo 15 - Incompatibilità

1. Il contratto di ricerca non è compatibile con:
 - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - b) titolarità di assegno di ricerca, anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca;
 - c) titolarità di incarico post-doc conferito ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca;
 - d) titolarità di incarico di ricerca conferito ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca;
 - e) titolarità di contratto da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca;
 - f) borse di studio o di ricerca, a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Il contratto di ricerca è, altresì, incompatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.



Articolo 16 - Ulteriori incarichi

1. Incarichi esterni all'Ateneo possono essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento o di Centro, sentito il Responsabile della Ricerca, in ordine con la compatibilità dell'espletamento delle attività e previa valutazione circa l'assenza di conflitti di interesse.
2. Il contrattista può partecipare a selezioni per il conferimento di contratti di insegnamento a condizione che ciò non comprometta il regolare svolgimento della ricerca oggetto del contratto e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Ricerca.
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il contrattista non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interesse con le attività dell'Università o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

TITOLO III – INCARICHI POST-DOC

CAPO I –MODALITA' DI CONFERIMENTO E ATTIVAZIONE DEGLI INCARICHI POST-DOC

Articolo 17 - Modalità di conferimento degli incarichi post-doc

1. Il conferimento di incarichi *post-doc* avviene:
 - a) previo espletamento **di procedure selettive**, indette dall'Università, volte a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di dell'attività oggetto dell'incarico e che assicurino la pubblicità degli atti;
 - b) a seguito di **recepimento di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali**, riconosciuti dalla comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione del vincitore, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In tal caso, la stipula del contratto di lavoro subordinato è previamente autorizzata con delibera dal Consiglio di Dipartimento o Centro
2. Rientrano nell'ipotesi prevista al comma 1, lettera b), anche le procedure concluse con rilascio di riconoscimenti di eccellenza, quali il "*Seal of Excellence*" attribuito dalla Commissione Europea o da altri enti internazionali, a seguito della valutazione positiva di proposte progettuali presentate nell'ambito di bandi competitivi.

Articolo 18 - Iter per l'attivazione degli incarichi post-doc da conferire previo espletamento di procedure selettive

1. Il Consiglio di Dipartimento o di Centro, su proposta di un docente o ricercatore allo stesso afferente, approva, con relativa delibera, l'attivazione di uno o più incarichi *post-doc*. Per motivi straordinari debitamente motivati, l'attivazione potrà essere approvata dal Direttore del Dipartimento o di Centro, sotto la propria responsabilità.
2. In caso di incarichi *post-doc* finanziati con fondi interni, la relativa attivazione dovrà avvenire nell'ambito della disponibilità di bilancio del Dipartimento o Centro, conseguente allo stanziamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 53.
3. L'attivazione di incarichi *post-doc* è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni o, comunque, finanziati, da soggetti esterni.
4. La delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento o di Centro o, in casi eccezionali, il provvedimento adottato dal Direttore della medesima struttura, deve essere trasmessa/o alla competente Unità Organizzativa, presso l'Area Personale e Organizzazione, che provvede all'indizione del bando di selezione con Decreto del Rettore, e deve indicare:
 - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) la durata dell'incarico;
 - c) le attività oggetto dell'incarico;



- d) il Responsabile della Ricerca;
- e) il gruppo scientifico-disciplinare;
- f) uno o più settori scientifico disciplinari, rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare di cui al precedente punto;
- g) il Dipartimento o Centro di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
- h) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP);
- i) l'importo del trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo e gli oneri a carico dell'Amministrazione, quantificati tenuto conto, in base ai casi, di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione o dall'ente finanziatore;
- j) l'attestazione della disponibilità della copertura finanziaria dell'incarico *post-doc*;
- k) i requisiti di partecipazione.

CAPO II – PROCEDURA SELETTIVA

Articolo 19 - Bando di selezione

1. Il bando di selezione, indetto con Decreto del Rettore, deve contenere ogni elemento ritenuto utile e necessario, tra cui, almeno:
 - a) la descrizione del programma di ricerca e il relativo titolo;
 - b) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - c) uno o più settori scientifico disciplinari, rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare di cui al precedente punto;
 - d) il Dipartimento o Centro di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
 - e) le modalità di selezione;
 - f) i requisiti di partecipazione;
 - g) i criteri di valutazione e i relativi punteggi massimi;
 - h) il termine e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - i) le indicazioni relative a data, ora e modalità di convocazione dei candidati al colloquio;
 - j) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
2. Il bando è reso pubblico sul sito del Ministero dell'Università e delle Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea ed è pubblicato sull'Albo on-line, nonché sul sito web istituzionale, dell'Università.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 15 (quindici) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo on-line dell'Università.

Articolo 20 - Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni, per il conferimento di incarichi *post-doc*, i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

2. Ulteriori e specifici requisiti di ammissione alla selezione possono essere richiesti ai candidati solo se previsti da leggi, regolamenti o enti finanziatori.
3. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (RTT);
 - c) coloro che hanno un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento o Centro che ha proposto l'attivazione dell'incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
4. I candidati sono ammessi con riserva. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato Decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Articolo 21 - Procedimento di selezione e criteri di valutazione

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza del *curriculum* scientifico-professionale, posseduto dagli stessi, allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.
2. La valutazione è integrata da un colloquio pubblico, anche in lingua diversa dall'italiano utile ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico. Al colloquio possono assistere tutti i candidati ammessi.
3. Per la valutazione dei candidati, la Commissione giudicatrice dispone di **100 (cento) punti**, così suddivisi:

Criteri di valutazione		Punteggio massimo
a)	rilevanza e congruenza del percorso di studi con il programma di ricerca oggetto dell'incarico	10 punti
b)	attinenza e rilevanza di titoli, pubblicazioni, e di altri prodotti scientifici, in relazione alle attività oggetto dell'incarico	20 punti
c)	attinenza e rilevanza delle documentate attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle esperienze lavorative, in relazione alle attività oggetto dell'incarico	30 punti
d)	colloquio volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché la conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue straniere rilevanti per le attività di ricerca da svolgere	40 punti

4. La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi del successivo articolo 56, prima dell'esame delle candidature, declina analiticamente i criteri di cui al comma precedente, nonché, al fine di assegnare i relativi punteggi ai candidati, le modalità di valutazione degli stessi e li comunica al Responsabile del

procedimento, individuato nel bando di selezione, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito dell'Università, nella sezione dedicata alla procedura.

5. La valutazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3, come analiticamente declinati, precede l'inizio dei colloqui. I relativi risultati sono resi noti ai candidati prima dello svolgimento degli stessi colloqui, secondo le modalità indicate nel bando. **Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno ottenuto un punteggio di almeno 30 (trenta) punti.**
6. Il punteggio complessivo massimo attribuibile a ciascun candidato è pari a 100 (cento) punti, determinato sommando il punteggio conseguito dagli stessi nella valutazione di tutti i criteri di cui al precedente comma 3.
7. La Commissione giudicatrice, una volta conclusa la valutazione, per ciascun candidato, sulla base dei criteri di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) del comma 3, come analiticamente declinati, redige una graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi e individua il/i vincitore/i. **La selezione si intende superata con un punteggio complessivo minimo di 70 (settanta) punti su 100 (cento) complessivi.**
8. L'incarico *post-doc* è conferito al candidato che abbia conseguito il punteggio complessivo maggiore secondo l'ordine della graduatoria finale. A parità di merito, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.
9. Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile nel merito.
10. La Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga di 30 (trenta) giorni.

Articolo 22 - Conclusione della procedura selettiva

1. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con Decreto del Rettore, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei verbali alla competente Unità Organizzativa, presso l'Area Personale e Organizzazione, da parte della Commissione giudicatrice. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato sull'Albo online, nonché sul sito web istituzionale, dell'Università, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene dichiarato il vincitore o, in caso di più posizioni bandite, i vincitori della selezione.
2. La graduatoria di merito resta in vigore 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di approvazione degli atti.
3. L'incarico *post-doc* può essere conferito a ulteriore candidato che sia risultato idoneo, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, nei seguenti casi:
 - rinuncia all'assunzione formalizzata dal vincitore;
 - decadenza del vincitore dal diritto all'assunzione per mancata accettazione entro il termine fissato dall'Università o per altri motivi previsti per legge;
 - mancata presa di servizio del vincitore;
 - risoluzione anticipata del contratto individuale stipulato con il vincitore.

4. Nell'arco temporale di validità della graduatoria, in presenza di motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento del medesimo programma di ricerca, il Consiglio di Dipartimento o di Centro può proporre al Rettore il conferimento di ulteriori incarichi post-doc a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
5. Lo scorrimento di graduatoria, nei casi previsti ai commi 3 e 4, viene disposto con Decreto del Rettore.

CAPO III – STIPULA DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Articolo 23 - Stipula del contratto di lavoro

1. L'incarico *post-doc* è conferito mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, inviata dall'Amministrazione, da parte del vincitore. È consentita la possibilità, per quest'ultimo, di richiedere un differimento motivato, purché compatibile con l'attività progettuale e le tempistiche dettate dall'Università o dall'ente finanziatore.
2. Nei casi che rientrano nell'ipotesi prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera b), la stipula del contratto di lavoro subordinato è preceduta da delibera di autorizzazione del Consiglio di Dipartimento o Centro.
3. L'Università, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
4. I vincitori in possesso di titolo di dottorato conseguito all'estero potranno stipulare il contratto di lavoro subordinato solo previo riconoscimento legale dello stesso in Italia, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
5. Nel contratto di lavoro subordinato dovranno essere indicati, almeno:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) il Dipartimento o Centro di appartenenza, nonché la sede principale di lavoro;
 - c) le attività di ricerca, di collaborazione alla didattica e di terza missione, nonché ogni ulteriore specificazione;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) i diritti e doveri del titolare dell'incarico;
 - f) in caso di incarico finanziato da ente esterno, quanto espressamente richiesto dallo stesso ente finanziatore;
 - g) l'indicazione delle modalità con cui il titolare dell'incarico è tenuto, con cadenza di norma annuale al termine del contratto, a depositare, presso il Dipartimento o Centro, il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - h) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - i) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - j) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.
6. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal soggetto dichiarato vincitore e dal Rettore.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.



8. Il Direttore di Dipartimento o di Centro provvederà a firmare e a inviare alla competente Unità Organizzativa, presso l'Area Personale e Organizzazione, apposita comunicazione scritta inerente alla presa di servizio del titolare dell'incarico *post-doc*.
9. In ogni caso, decadono dal diritto al conferimento dell'incarico *post-doc* coloro che, entro il termine fissato, dall'Università, non dichiarino di accettarlo o non provvedano alla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro subordinato.

Articolo 24 - Rapporto di lavoro

1. Il titolare dell'incarico *post-doc* svolge attività di ricerca, collaborazione alle attività didattiche e di terza missione.
2. Il titolare dell'incarico *post-doc* articola la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile della Ricerca ed è tenuto a dare conto della propria attività tutte le volte che gli venga chiesto; a tal fine può essere prevista la compilazione di un registro o *time sheet* in cui annotare, periodicamente, lo stato di avanzamento dell'attività svolta.
3. L'attività del titolare dell'incarico è svolta presso la sede della struttura interessata, fatte salve le missioni o le attività fuori sede previste dal progetto di ricerca e/o quelle preventivamente autorizzate dal Responsabile della Ricerca e approvate dal Consiglio della medesima struttura.
4. Il titolare dell'incarico *post-doc* è tenuto a presentare, con periodicità di norma annuale e, comunque, al termine del rapporto, al Consiglio del Dipartimento o Centro di afferenza, una particolareggiata relazione sull'attività svolta, vistata dal Responsabile della Ricerca.
5. L'Università fornisce al titolare dell'incarico i supporti necessari alla realizzazione dell'attività oggetto dell'incarico, garantendo l'accesso ai locali, alle attrezzature e la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi, compatibilmente con la propria organizzazione, con le esigenze e con le risorse a disposizione dello specifico programma di ricerca.
6. Il titolare dell'incarico è tenuto a uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche in campo sanitario, vigenti presso l'Università ed è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
7. Al titolare dell'incarico si applicano, per quanto compatibili, la normativa in materia di tutela della maternità e paternità, nonché le disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.
8. Il titolare dell'incarico è tenuto a osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice Etico di Ateneo, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento dell'Università. La violazione da parte del titolare dell'incarico di tali obblighi costituisce illecito disciplinare.
9. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.

Articolo 25 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata da:
 - a) scadenza naturale del termine previsto nel contratto di lavoro subordinato;
 - b) decadenza sopravvenuta;
 - c) recesso di una delle parti;
 - d) ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'articolo 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. Il titolare dell'incarico *post-doc* può recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni indirizzato al Rettore. In caso di mancato preavviso, l'Università ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

CAPO IV – TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

Articolo 26 - Trattamento economico

1. Ai titolari degli incarichi post-doc è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico definito, con Delibera del Consiglio di Dipartimento o Centro, in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, tenuto conto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e fermo restando quanto stabilito dall'ente finanziatore nell'ambito della programmazione comunitaria.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere inferiore al trattamento economico spettante, al netto degli oneri a carico dell'Università, al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0, al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
3. Tale importo è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.

Articolo 27 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il titolare dell'incarico *post-doc* è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale e assicurativo, previste per i redditi da lavoro dipendente.
2. L'Università provvede, altresì, alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e per la responsabilità civile.

CAPO V – DURATA DEGLI INCARICHI POST-DOC

Articolo 28 - Durata e proroga del singolo incarico

1. Gli incarichi *post-doc* hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di 3 (tre) anni.
2. In caso di proroga dovrà essere attivata la procedura prevista al successivo [articolo 55](#).

Articolo 29 - Durata complessiva in caso di cumulo di più incarichi e proroghe

1. La durata complessiva degli incarichi *post-doc* stipulati dal medesimo soggetto, anche con istituzioni differenti, non può superare i 3 (tre) anni, anche non continuativi. Non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 30 - Disposizioni derogatorie

1. I termini massimi di cui gli articoli precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

CAPO VI - INCOMPATIBILITÀ E ULTERIORI INCARICHI

Articolo 31 - Incompatibilità

1. L'incarico *post-doc* non è compatibile con:
 - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;
 - b) titolarità degli assegni di ricerca, anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca;
 - c) titolarità di contratto di ricerca conferito ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca;
 - d) titolarità di incarico di ricerca conferito ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca;
 - e) titolarità di contratto da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca;
 - f) titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. L'incarico *post-doc* non è, altresì, compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Articolo 32 - Ulteriori incarichi

1. Incarichi esterni all'Ateneo possono essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento o di Centro, sentito il Responsabile della Ricerca, in ordine con la compatibilità dell'espletamento delle attività e previa valutazione circa l'assenza di conflitti di interesse.
2. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico *post-doc* non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interesse con le attività dell'Università o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

TITOLO IV – INCARICHI DI RICERCA

CAPO I – MODALITA' DI CONFERIMENTO E ATTIVAZIONE DEGLI INCARICHI DI RICERCA

Articolo 33 - Modalità di conferimento degli incarichi di ricerca

1. Il conferimento di incarichi di ricerca avviene:

- a) previo espletamento di una **procedura selettiva, per titoli e colloquio**, indetta dall'Università, che assicuri la valutazione comparativa dei candidati;
- b) previo espletamento di una **procedura di conferimento diretto**, indetta dall'Università, tramite avviso di manifestazione di interesse, esperibile solo ed esclusivamente nel caso in cui l'incarico sia finanziato con risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, quale possibile alternativa alla procedura selettiva di cui alla lettera a), che assicuri l'individuazione del candidato con un profilo scientifico professionale idoneo allo svolgimento del progetto di ricerca;
- c) a seguito del **recepimento di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali**, ivi compresi i Consorzi costituiti nell'ambito della programmazione comunitaria, riconosciuti dalla comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, qualora sia previsto che l'Università sia l'ente ospitante del vincitore, purché la selezione avvenga tramite procedura comparativa adeguatamente documentata che assicuri la qualità e la natura scientifica della selezione. In tal caso, la stipula del contratto di diritto privato è previamente autorizzata con deliberazione del Consiglio di Dipartimento o Centro.

2. Rientrano nell'ipotesi prevista al comma 1, lettera c), anche le procedure concluse con rilascio di riconoscimenti di eccellenza, quali il *"Seal of Excellence"* attribuito dalla Commissione Europea o da altri enti internazionali, a seguito della valutazione positiva di proposte progettuali presentate nell'ambito di bandi competitivi.

Articolo 34 - Iter per l'attivazione degli incarichi di ricerca da conferire previo espletamento di procedure selettive o in modo diretto

1. Il Consiglio di Dipartimento o di Centro, su proposta di un docente o ricercatore allo stesso afferente, approva, con relativa delibera, l'attivazione di uno o più incarichi di ricerca. Per motivi straordinari, debitamente motivati, l'attivazione potrà essere approvata dal Direttore del Dipartimento o di Centro, sotto la propria responsabilità.
2. In caso di incarichi di ricerca finanziati con fondi interni, la relativa attivazione dovrà avvenire nell'ambito della disponibilità di bilancio del Dipartimento o Centro, conseguente allo stanziamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 53.
3. L'attivazione di incarichi di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni o, comunque, finanziati, da soggetti esterni.

4. La delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento o Centro o, in casi eccezionali, il provvedimento adottato dal Direttore della medesima struttura, deve essere trasmessa/o alla competente Unità Organizzativa, presso l'Area Personale e Organizzazione, che provvede all'indizione del bando di selezione o, in caso di conferimento diretto, dell'avviso di manifestazione di interesse, con Decreto del Rettore, e deve indicare:
- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il tipo di procedura da attivare per il conferimento (procedura selettiva o conferimento diretto) se incarichi finanziati con fondi esterni;
 - c) la durata dell'incarico;
 - d) le attività di assistenza alla ricerca oggetto dell'incarico;
 - e) il Responsabile della Ricerca
 - f) il Tutor sotto la cui direzione si svolge l'attività di ricerca;
 - g) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - h) uno o più settori scientifico disciplinari, rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare di cui al precedente punto;
 - i) il Dipartimento o Centro di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
 - j) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP);
 - k) l'attestazione della disponibilità della copertura finanziaria al momento dell'attivazione dell'incarico di ricerca;
 - l) l'importo del trattamento economico spettante al titolare dell'incarico, quantificato nel rispetto dei limiti stabiliti dall'Università,
 - m) i requisiti di partecipazione;
 - n) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione.

Articolo 35 - Candidati ammissibili alle procedure indette per il conferimento degli incarichi di ricerca

1. Possono partecipare alle procedure di conferimento degli incarichi di ricerca, mediante valutazione comparativa o conferimento diretto, i candidati italiani e/o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, di entrambi i seguenti requisiti:
 - a) titolo di laurea magistrale o a ciclo unico o di relativo titolo equivalente, purché conseguito da non più di 6 (sei) anni;
 - b) curriculum scientifico-professionale idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Ulteriori e specifici requisiti di ammissione alla selezione possono essere richiesti ai candidati solo se previsti da leggi, regolamenti o enti finanziatori.
3. Non possono partecipare alle procedure:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (RTT);



- c) coloro che hanno un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento o Centro che ha proposto l'attivazione dell'incarico di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
4. I candidati sono ammessi con riserva. L'esclusione dalla procedura di selezione o di conferimento diretto è disposta, in qualsiasi momento, con motivato Decreto del Rettore e notificata all'interessato.

CAPO II – CONFERIMENTO MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA

Articolo 36 - Indizione della procedura selettiva

- Il bando di selezione, per titoli e colloquio, è indetto con Decreto del Rettore e deve contenere ogni elemento ritenuto utile e necessario, tra cui, almeno:
 - la descrizione del programma di ricerca, la durata e il relativo titolo;
 - il gruppo scientifico-disciplinare;
 - uno o più settori scientifico disciplinari, rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare di cui al precedente punto;
 - il Dipartimento o Centro di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
 - le modalità di selezione;
 - i requisiti di partecipazione;
 - i criteri di valutazione e i relativi punteggi massimi;
 - le indicazioni relative a data, ora e modalità di convocazione dei candidati al colloquio;
 - il termine e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione; le indicazioni relative a data, ora e modalità di convocazione dei candidati al colloquio;
 - il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
- Il bando è reso pubblico sul sito del Ministero dell'Università e delle Ricerche e sul Portale dell'Unione Europea ed è pubblicato sull'Albo on-line, nonché sul sito web istituzionale, dell'Università.
- I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 15 (quindici) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo on-line dell'Università.

Articolo 37 - Criteri e modalità di valutazione dei candidati

- La selezione si attua mediante valutazione comparativa dei candidati attraverso l'esame dei titoli, delle pubblicazioni e di altri prodotti scientifici e l'effettuazione di un colloquio utile ad accertare l'attitudine e l'idoneità alla ricerca degli stessi candidati. Al colloquio possono assistere tutti i candidati ammessi.
- Per la valutazione dei candidati la Commissione giudicatrice dispone di **100 (cento) punti**, così suddivisi:

Criterio di valutazione		Punteggio massimo
a)	attinenza e rilevanza di titoli, pubblicazioni e di altri prodotti scientifici, in relazione alle attività oggetto dell'incarico	40 punti

b)	colloquio volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché la conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue straniere rilevanti per le attività di ricerca da svolgere	60 punti
----	---	----------

- La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi del successivo articolo 56, prima dell'esame delle candidature, declina analiticamente i criteri di cui al comma precedente, nonché, al fine di assegnare i relativi punteggi ai candidati, le modalità di valutazione degli stessi e li comunica al Responsabile del procedimento, individuato nel bando di selezione, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito dell'Università, nella sezione dedicata alla procedura.
- La valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e di altri prodotti scientifici precede l'inizio dei colloqui. I relativi risultati sono resi noti ai candidati prima dello svolgimento degli stessi colloqui, secondo le modalità indicate nel bando.
- Il punteggio complessivo massimo attribuibile a ciascun candidato è pari a 100 (cento) punti. **Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno ottenuto nella valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e di altri prodotti scientifici, un punteggio di almeno 25 (venticinque) punti.**
- La Commissione giudicatrice, una volta conclusa la valutazione, per ciascun candidato, sulla base dei criteri di cui ai precedenti punti a) e b) del comma 2, redige una graduatoria di merito in ordine decrescente e ne individua il/i vincitore/i della selezione. **La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 (settanta) punti su 100 (cento) complessivi.**
- L'incarico di ricerca è conferito al candidato che abbia conseguito il punteggio complessivo maggiore secondo l'ordine della graduatoria finale. A parità di merito è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.
- Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile nel merito.
- La Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente della Commissione può essere concessa dal Rettore una proroga di 30 (trenta) giorni.

Articolo 38 - Conclusione della procedura selettiva

- Gli atti della procedura selettiva sono approvati con Decreto del Rettore, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei verbali alla competente Unità Organizzativa, presso l'Area Personale e Organizzazione, da parte della Commissione giudicatrice. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato sull'Albo online, nonché sul sito web istituzionale, dell'Università, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene dichiarato il vincitore della selezione.
- La graduatoria di merito resta in vigore 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di approvazione degli atti.
- Nel caso di rinuncia o decadenza per mancata accettazione entro il termine fissato dall'Amministrazione, l'incarico di ricerca può essere conferito a ulteriore candidato/a che sia risultato/a idoneo/a secondo

l'ordine della rispettiva graduatoria. Lo scorrimento di graduatoria, in tal caso, viene disposto con Decreto del Rettore.

4. Nell'arco temporale di validità della graduatoria, in presenza di motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento del medesimo progetto di ricerca, il Consiglio di Dipartimento o di Centro può proporre al Rettore il conferimento di ulteriori incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.

CAPO III – CONFERIMENTO DIRETTO DELL'INCARICO

Articolo 39 - Indizione della procedura di conferimento diretto

1. Solo ed esclusivamente per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, quale possibilità alternativa alla procedura selettiva di valutazione comparativa, è possibile attivare procedure di conferimento diretto.
2. L'avviso pubblico, finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati, è indetto con Decreto del Rettore e deve contenere ogni elemento ritenuto utile e necessario, tra cui:
 - a) il numero e la durata degli incarichi di ricerca;
 - b) il programma di ricerca ed il relativo titolo;
 - c) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - d) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare di cui al precedente punto;
 - e) il Dipartimento o Centro di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
 - f) l'importo annuo onnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico di ricerca;
 - g) la data presunta di inizio attività;
 - h) i requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse;
 - i) il termine e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse
 - j) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
3. L'avviso è pubblicato sull'Albo on-line, nonché sul sito internet istituzionale, dell'Università.
4. I termini per la presentazione delle candidature sono di almeno 15 (quindici) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sull'Albo on-line dell'Università.
5. Ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse, i candidati dovranno allegare, entro i termini e secondo le modalità stabilite dall'avviso, tutta la documentazione utile alla valutazione, nonché quella necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione.

Articolo 40 - Modalità di svolgimento della selezione e individuazione del candidato idoneo

1. La selezione avviene mediante il conferimento diretto degli incarichi di ricerca ai giovani studiosi valutati maggiormente qualificati tra quelli giudicati idonei a svolgere l'attività oggetto dell'incarico.
2. La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dal Responsabile della Ricerca e potrà essere integrata da eventuali approfondimenti con tutti o parte dei candidati, utili ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico.

3. A seguito della valutazione, il Responsabile della Ricerca individua i candidati idonei a svolgere le attività previste, formulando per ognuno di essi un giudizio complessivo. Per ciascun incarico seleziona, tra i candidati giudicati idonei, il candidato ritenuto maggiormente qualificato a svolgere l'attività oggetto dello stesso, motivando adeguatamente la scelta. I giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate e la graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati sono inseriti in apposito verbale.
4. Il Responsabile della Ricerca dovrà concludere il processo di selezione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle manifestazioni di interesse, a lui trasmesse dal competente Unità Organizzativa, presso l'Area Personale e Organizzazione.
5. Il Responsabile della Ricerca non deve trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 51 c.p.c. con riferimento ai candidati. A tal fine dovrà produrre apposita dichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 41 - Conclusione della procedura di conferimento diretto

1. Gli atti della procedura di conferimento diretto sono approvati con Decreto Rettorale. Tale decreto, comprensivo dei nominativi dei candidati selezionati e della graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati, è pubblicato sull'Albo on-line, nonché sul sito internet istituzionale, dell'Università.

CAPO IV – STIPULA DEL CONTRATTO, DECADENZA E RISOLUZIONE

Articolo 42 - Stipula del contratto di diritto privato

1. L'incarico di ricerca è conferito mediante stipula di contratto di diritto privato da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, inviata dall'Amministrazione, da parte del vincitore. È consentita la possibilità, per quest'ultimo, di richiedere un differimento motivato, purché compatibile con le attività oggetto dell'incarico e le tempistiche dettate dall'Università o dall'ente finanziatore.
2. Il contratto di cui al comma 1 non configura, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato.
3. Nei casi che rientrano nell'ipotesi prevista dall'art. 33, comma 1, lett. c), la stipula del contratto di diritto privato è preceduta da delibera di autorizzazione del Consiglio di Dipartimento o Centro.
4. L'Università, all'atto della stipula del contratto di diritto privato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
5. Nel contratto di diritto privato dovranno essere indicati, almeno:
 - a) la sede principale di lavoro;
 - b) la data di inizio e del termine finale dell'incarico;
 - c) le attività di assistenza alla ricerca oggetto dell'incarico, nonché ogni ulteriore specificazione;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) i diritti e doveri del titolare dell'incarico;
 - f) in caso di incarico finanziato da ente esterno, quanto espressamente richiesto dallo stesso ente finanziatore;

- g) l'indicazione delle modalità con cui il titolare dell'incarico è tenuto, con cadenza semestrale e al termine del contratto, a depositare, presso il Dipartimento o Centro, il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - h) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
 - i) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
 - j) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza.
6. Il contratto di diritto privato è sottoscritto dal soggetto dichiarato vincitore e dal Rettore.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.
8. Il Direttore di Dipartimento o di Centro provvederà a firmare ed inviare alla competente Unità Organizzativa presso l'Area Personale e Organizzazione apposita comunicazione scritta inerente all'effettivo inizio dell'attività da parte del titolare dell'incarico di ricerca.
9. In ogni caso, decadono dal diritto al conferimento dell'incarico di ricerca coloro che, entro il termine fissato dall'Università, non dichiarino di accettarlo o non provvedono alla sottoscrizione del relativo contratto di diritto privato.

Articolo 43 - Cause di estinzione del contratto di diritto privato

1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti, dandone congruo preavviso, o da cause di risoluzione previste per legge. Sono cause di risoluzione:
- a) ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività nei termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 42 del presente regolamento;
 - b) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni che pregiudichi l'assolvimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico;
 - c) grave violazione del regime delle incompatibilità di cui all'articolo 50 del presente regolamento;
 - d) valutazione negativa sulla relazione di cui all'articolo 52, comma 3, del presente regolamento, espressa dal Consiglio del Dipartimento e vistata dal Tutor.

CAPO V – TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

Articolo 44 - Trattamento economico

1. Ai titolari degli incarichi di ricerca è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico, definito, con Delibera del Consiglio Dipartimento o Centro, in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, tenuto conto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e fermo restando quanto stabilito dall'ente finanziatore nell'ambito della programmazione comunitaria.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 non può in ogni caso essere inferiore ad € 22.500,00 annui, al netto degli oneri a carico dell'Università, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. Tale importo è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.

Articolo 45 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13.08.1984, n. 476 e successive modifiche e integrazioni. (Incarichi esenti da IRPEF)
2. In materia previdenziale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 08.08.1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni. (Obbligo di iscrizione alla gestione separata)
3. In materia di astensione obbligatoria per maternità, si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato Decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'Università ovvero dal soggetto finanziatore fino a concorrenza dell'intero importo dell'incarico di ricerca.
4. In materia di congedo per malattia, si applica l'articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. L'Università provvede a favore dei titolari di incarico di ricerca alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca.

CAPO VI – DURATA E SOSPENSIONE DEGLI INCARICHI DI RICERCA

Articolo 46 - Durata e proroga del singolo incarico

1. Gli incarichi di ricerca hanno durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
2. In caso di proroga o rinnovo dovrà essere attivata la procedura prevista al successivo articolo 55.

Articolo 47 - Durata complessiva in caso di cumulo di più incarichi di ricerca, rinnovi e proroghe

1. La durata complessiva degli incarichi di ricerca, stipulati dal medesimo soggetto, anche con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a 3 (tre) anni, anche non continuativi e compresi eventuali rinnovi o proroghe.
2. Ai fini del computo della durata complessiva di cui al precedente comma, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 48 - Disposizioni derogatorie

1. Il termine massimo di cui al precedente articolo è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al

programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 49 - Sospensione dell'attività

1. La sospensione delle attività relative all'incarico di ricerca, per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, comporta la proroga del rapporto contrattuale, fermo restando l'importo dell'incarico di ricerca determinato nel contratto.
2. I periodi di malattia, infortunio, congedo parentale e di mancata attività per gravi motivi familiari producono la sospensione e l'interruzione dell'incarico di ricerca per l'intero periodo solo se la durata complessiva di tali periodi supera i 30 (trenta) giorni consecutivi. È prevista la possibilità di prorogare il termine dell'incarico per un periodo pari o inferiore a quello di sospensione, a condizione che il Responsabile della Ricerca confermi il perdurare dell'interesse scientifico. Laddove il periodo di sospensione sopra indicato sia tale, ad insindacabile giudizio del Responsabile della Ricerca, da pregiudicare l'assolvimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, si procederà alla risoluzione del contratto relativo all'incarico di ricerca, su indicazione del Direttore del Dipartimento o Centro interessato.
3. La sospensione dell'incarico di ricerca, oltre ai casi indicati ai commi precedenti, è possibile, solo per periodi superiori a 30 (trenta) giorni consecutivi, su richiesta motivata dell'interessato, e dovrà essere approvata dal Responsabile della Ricerca e dal Direttore del Dipartimento o Centro. Si procederà all'interruzione dell'incarico di ricerca limitatamente al periodo di sospensione dell'attività e sarà possibile prorogare il termine dell'incarico, per un periodo pari o inferiore a quello di sospensione, a condizione che venga dichiarato dal Responsabile della Ricerca il perdurare dell'interesse scientifico.

CAPO VII - INCOMPATIBILITÀ E ULTERIORI INCARICHI

Articolo 50 - Incompatibilità

1. L'incarico di ricerca non è compatibile con:
 - a) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA),
 - b) titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - c) titolarità di assegno di ricerca, anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca;
 - d) titolarità di contratto di ricerca conferito ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca;
 - e) titolarità di incarico post-doc conferito ai sensi dell'art. 22 bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca;
 - f) titolarità di contratto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca;



- g) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati.

CAPO VIII – TUTOR E DIRITTI E DOVERI DEI TITOLARI DEGLI INCARICHI DI RICERCA

Articolo 51 - Tutor

1. L'attività di assistenza alla ricerca in capo al titolare dell'incarico è svolta sotto la direzione di un professore o ricercatore, che assume il ruolo di *"tutor"*.
2. Il *tutor* deve coordinare l'attività del titolare dell'incarico con quella di eventuali ulteriori partecipanti al programma di ricerca, fornendo altresì tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione.
3. Il *tutor* deve segnalare, tempestivamente, al Responsabile della Ricerca le eventuali inadempienze della persona titolare di incarico, anche ai fini della sospensione dell'incarico, salvo che tali inadempienze, per la loro gravità, non costituiscano motivo di risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 52 - Diritti e doveri dei titolari degli incarichi

1. Il titolare di incarico di ricerca svolge attività di assistenza alla ricerca sotto la supervisione di un *tutor*.
2. Il titolare di incarico di ricerca svolge la sua attività in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal *tutor*.
3. Il titolare di incarico di ricerca è tenuto a presentare, con periodicità di norma semestrale e, comunque, al termine del rapporto, al Consiglio del Dipartimento o Centro di afferenza, una particolareggiata relazione sull'attività svolta, vistata dal *tutor*.
4. L'attività del titolare dell'incarico è svolta presso la sede della struttura interessata, fatte salve le missioni o le attività fuori sede previste dal progetto di ricerca e/o quelle preventivamente autorizzate dal tutor di riferimento, dal Responsabile della Ricerca e approvate dal Consiglio della struttura medesima.
5. L'Università fornisce al titolare dell'incarico i supporti necessari alla realizzazione dell'attività oggetto dell'incarico, garantendo l'accesso ai locali, alle attrezzature e la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi, compatibilmente con la propria organizzazione, con le esigenze e con le risorse a disposizione dello specifico programma di ricerca.
6. L'attività del titolare di incarico non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente.
7. Il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto a osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice Etico, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento dell'Università e a uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigenti presso l'Università. La violazione da parte del titolare dell'incarico degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici può comportare la risoluzione del contratto di diritto privato e la conseguente cessazione dell'incarico di ricerca.



8. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, il titolare dell'incarico è tenuto a osservare le disposizioni contenute nel contratto di diritto privato stipulato all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 53 - Fonti di finanziamento

1. I contratti di ricerca, gli incarichi post-doc, nonché gli incarichi di ricerca sono finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Per le posizioni finanziate con fondi interni, lo stanziamento annuale di bilancio e la conseguente ripartizione tra i Dipartimenti e Centri è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 54 - Durata complessiva

1. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all'articolo 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può, in ogni caso, superare gli 11 (undici) anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 55 - Iter per il rinnovo e/o la proroga dei contratti di ricerca e degli incarichi

1. La proroga e/o il rinnovo del contratto o incarico è approvata dal Consiglio del Dipartimento o di Centro, su proposta del Responsabile della Ricerca, accertata la disponibilità e copertura finanziaria.
2. L'approvazione della proroga o del rinnovo dovrà essere trasmessa, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto di ricerca o incarico, alla competente Unità Organizzativa, presso l'Area Personale e Organizzazione, e dovrà indicare:
 - le specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto che determinano la proroga o il rinnovo del contratto di ricerca o incarico;
 - in caso di proroga, la relativa durata;
 - l'attestazione della provenienza e della disponibilità della copertura finanziaria.
3. La proroga o il rinnovo del contratto o incarico è sottoscritta dal contrattista o titolare dell'incarico e dal Rettore.

Articolo 56 - Nomina e composizione della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento o di Centro, ed è composta garantendo, di norma, un'adequata rappresentanza di genere, da tre componenti, di cui uno con ulteriori funzioni di segretario verbalizzante, individuati tra:
 - a) professori di ruolo di I^a o II^a fascia o ricercatori inquadrati nel gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione;
 - b) soggetti in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale;



c) soggetti, appartenenti a categorie diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a) e b), purché esperti di comprovata competenza sui temi oggetto del bando.

In caso di componenti stranieri, il Direttore di Dipartimento o di Centro proponente attesta la congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare.

2. Non possono far parte della Commissione giudicatrice coloro che:

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- b) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'articolo 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'articolo 1, commi 37 e ss., della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione giudicatrice;
- c) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'articolo 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione giudicatrice;
- d) risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione;
- e) abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- f) si trovino in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative;
- g) si trovino nello *status* di Professore straordinario a tempo determinato ex articolo 1, comma 12, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

3. Ciascun componente della Commissione giudicatrice deve verificare e dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 2.

4. La Commissione giudicatrice può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando. Al termine di ogni seduta deve essere redatto il relativo verbale.

5. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione giudicatrice, accertata con Decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate.

6. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Articolo 57 - Proprietà intellettuale

1. Fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o invenzione, l'Università è titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso dell'attività svolta dal contrattista



o titolare di incarico, post-doc o di ricerca, in esecuzione del contratto o incarico e in esito allo svolgimento del progetto di ricerca.

2. Trova applicazione il vigente Regolamento dell'Università in materia di brevetti e tutela dell'invenzione.

Articolo 58 - Norme Generali

1. I contratti di ricerca, gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
2. Ai sensi del presente regolamento:
 - per proroga del contratto di ricerca, incarico post-doc o incarico di ricerca si intende il differimento della scadenza dell'originario contratto di lavoro o di diritto privato ad altra data, che interviene prima del suo termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto di lavoro o di diritto privato originario;
 - per rinnovo del contratto di ricerca o dell'incarico di ricerca si intende la stipula di un ulteriore contratto di lavoro o di diritto privato successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59 - Norme transitorie e di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. In considerazione della normativa che ha innovato rispetto alle c.d. "figure pre-ruolo", introducendo oltre all'art. 22, gli articoli 22 bis e 22 ter nella legge n. 240/2010, producendo modifiche successive all'emanazione dello Statuto dell'Ateneo di Parma, in attesa dell'armonizzazione della normativa interna con quella nazionale sopravvenuta, i titolari di assegno di ricerca, di contratto di ricerca, di incarichi post doc e incarichi di ricerca partecipano ai Consigli di Dipartimento con una rappresentanza congiunta.

Articolo 60 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ai sensi dell'art. 39 dello Statuto dell'Ateneo di Parma.

Articolo 61 - Abrogazioni e relativi effetti

1. Il presente regolamento, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, abroga il "*Regolamento per il conferimento dei contratti di ricerca a tempo determinato di cui all'art. 22 della Legge n. 240 del 30.12.2010*" emanato con D.R. n. 663/2025, e si applica, per quanto compatibile, ai contratti di ricerca già conferiti.